

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione n.

BANDO PER LA CONCESSIONE
di aiuti per l'acquisto di riproduttori bovini maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza, per migliorare la produzione e incrementare la qualità delle carni bovine

CUP G78H23000650002

Legge Regionale n. 1 del 14.05.2009, art. 4 comma 20

Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/13 del 06.07.2023

Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/29 del 23.02.2024

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione n.

INDICE

- 1) OBIETTIVI GENERALI
- 2) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- 3) DOTAZIONE FINANZIARIA
- 4) SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
- 5) DESCRIZIONE DELL'AIUTO
- 6) SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO
- 7) TIPOLOGIA ED INTENSITÀ DELL'AIUTO
- 8) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
- 9) RICEVIBILITÀ E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO
- 10) AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE
- 11) AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE ALLEVAMENTI SARDI
- 12) LIQUIDAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
- 13) RINUNCIA
- 14) RICORSI
- 15) DISPOSIZIONI FINALI
- 16) PUBBLICITÀ DEL BANDO
- 17) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
- 18) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679

ALLEGATI

- tabella massimali di spesa per razza e categorie

1. OBIETTIVI GENERALI

Con legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009 (legge Finanziaria) art. 4 comma 20 è stato istituito un aiuto regionale in regime *de minimis* per incrementare la qualità delle carni bovine, mediante il finanziamento per l'acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici di razza.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
- D.Lgs. 05 agosto 2022, n. 134, recante Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2022, n. 213).
- L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 4 comma 20 (legge finanziaria), Aiuti per l'acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrate nei libri genealogici o nei registri di razza, per migliorare la produzione e incrementare la qualità delle carni bovine.
- Regolamento (UE) n. 1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.
- Regolamento (UE) n. 316 del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.
- D.G.R. n. 45/6 del 2 agosto 2016 aiuti agli allevatori bovini per il miglioramento della produzione zootecnica mediante l'acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza e approva le direttive di attuazione dell'intervento.
- Legge Regionale n. 1 del 21 febbraio 2023 Legge di stabilità 2023.
- Legge Regionale 21 febbraio 2023, n. 2 approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 per la Regione Sardegna.

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione n.

- D.G.R. n. 23/13 del 06 luglio 2023 Aiuti per acquisto riproduttori bovini da carne - Intervento per l'annualità 2023 importo programmato di € 1.500.000,00.
- D.G.R. n. 5/29 del 23 febbraio 2024 Aiuti per acquisto riproduttori bovini da carne annualità 2023 - Modifica Direttive approvate con la D.G.R. n. 23/13 del 6 luglio 2023.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

Per la concessione di aiuti a favore delle Piccole Medie Imprese (PMI) per l'acquisto di riproduttori bovini da carne la dotazione finanziaria complessiva è pari a € 1.500.000,00.

4. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

All'erogazione degli aiuti provvede l'Agenzia Regionale Laore Sardegna ai sensi della Legge Regionale n. 17 del 22 novembre 2021 art. 37) e della Deliberazioni della Giunta Regionale n. 23/13 del 06 luglio 2023 e n. 5/29 del 23 febbraio 2024 - Aiuti per l'acquisto di riproduttori bovini da carne, annualità 2023.

5. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

Sono ammesse a finanziamento le spese relative all'acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine delle diverse categorie, appartenenti alle seguenti razze: Charolaise, Limousine, Piemontese, Chianina, Marchigiana, Pezzata rossa (linea carne), Sarda, Sardo-Modicana, Sardo-Bruna, Blonde d'Aquitaine, Aberdeen Angus.

I riproduttori ammissibili devono essere iscritti nei Libri genealogici o nei Registri anagrafici di razza e avere un minimo di 6 mesi e un massimo 5 anni di età al momento in cui viene formalizzato l'acquisto (data desumibile dalla fattura di acquisto).

Il certificato zootecnico rilasciato dall'Associazione/Ente competente per razza e riconosciuto ufficialmente, attesta l'appartenenza del soggetto al relativo Libro genealogico o Registro anagrafico di razza, l'età e la categoria di pertinenza.

L'aiuto è concesso una sola volta per riproduttore ed è calcolato come percentuale sull'importo delle spese indicate nella fattura di acquisto (che deve essere allegata alla domanda), nel rispetto dei massimali per razza e categoria d'età definiti nella tabella allegata al presente bando.

Come definito dalla DGR 5/29 del 23 febbraio 2024, saranno applicate differenti percentuali di finanziamento per i singoli animali in funzione dell'iscrizione degli animali nella sezione principale del libro genealogico ovvero per l'iscrizione nella sezione secondaria.

Non sono ammissibili a premio i riproduttori che hanno già beneficiato dell'aiuto in precedenti bandi gestiti dall'ARGEA Sardegna.

Non sono ammissibili a premio i riproduttori che hanno già beneficiato dell'aiuto del bando gestito da Laore in attuazione della DGR 27/18 del 09 luglio 2021, e individuabili con il proprio codice identificativo, negli allegati alle determinazioni di concessione adottate da Laore.

Non sono ammissibili a premio gli animali per i quali è già stata presentata la domanda di aiuto, a valere sul bando emanato in attuazione della DGR 9/53 del 24 marzo 2022 e approvato con

determinazione n. 694 dell'11 luglio 2022, e individuabili nella banca dati delle domande presentate nella piattaforma di compilazione di SardegnaIT.

Non sono ammissibili spese sostenute per l'acquisto di riproduttori ceduti tra allevamenti contraddistinti con lo stesso codice di allevamento ASL o compravendite di riproduttori tra allevatori legati da rapporto coniugale o parentale sino al secondo grado o, tra soggetti fisici/giuridici e altri soggetti che figurino nella compagine societaria del venditore/acquirente.

Infine, non sono ammesse vendite nel caso in cui il venditore sia anche il detentore degli animali dell'acquirente.

Trattandosi di aiuti per contributi in conto capitale, i riproduttori acquistati in attuazione del presente bando, dovranno permanere in azienda per un periodo minimo di 3 anni dalla data di acquisto, (fatte salve cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, come definite nelle norme dei bandi Misura 4.1 del PSR Regione Sardegna), pena la restituzione dell'aiuto liquidato alle imprese.

6. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO

I soggetti beneficiari dell'aiuto sono le Piccole Medie Imprese (PMI), così come definite nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 2022/2472¹ della Commissione del 14 dicembre 2022.

Il soggetto beneficiario deve essere proprietario che alleva bovini da carne con una consistenza, rilevata direttamente dall'amministrazione nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) al momento della presentazione della domanda, di almeno 5 UBA bovine (tutte le categorie incluse), esclusi i capi acquistati per i quali viene richiesto l'aiuto.

La soglia minima di ingresso per accedere agli aiuti è pari a 5 UBA bovine, tale requisito non sarà applicato per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in agricoltura.

Al fine della ammissibilità dell'aiuto, il rapporto minimo tra bovini maschi adulti (tori) e bovine femmina in allevamento deve essere pari a 1:10, tale rapporto NON sarà applicato per le aziende in cui non sono presenti in allevamento tori di 2 anni o più.

Le PMI, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda e fino all'erogazione dell'aiuto:

- 1) essere condotte da imprenditori agricolo² di cui all'art. 2135 del Codice Civile;

¹ Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472, art. 2:

- a. la categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- b. all'interno della categoria delle PMI, si definisce "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- c. all'interno della categoria delle PMI, si definisce "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

² Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c.

Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione n.

- 2) essere attive nel settore della produzione agricola primaria;
- 3) avere sede operativa nella Regione Sardegna;
- 4) essere iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- 5) essere iscritte all'Anagrafe Unica delle Aziende Agricole con la costituzione del Fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/99;
- 6) essere iscritte all'Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Bovini, con i dati aggiornati;
- 7) le imprese non devono avere situazioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione regionale in relazione alle quali non sia stata approvata la rateizzazione ai sensi della D.G.R. n. 8/42 del 19 febbraio 2019 recante *“Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali contenuta nell'allegato 1 alla D.G.R. n. 38/11 del 30.09.2014, nell'allegato alla D.G.R. n. 5/52 dell'11.2.2014 e nell'allegato alla D.G.R. n. 12/25 del 07.03.2017”*;
- 8) essere in possesso di posizione contributiva e previdenziale attiva in agricoltura, presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) in qualità di CD o IAP e del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Possono beneficiare dell'aiuto anche le società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 2004, n. 99, che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e che nella ragione sociale o denominazione sociale contengono l'indicazione di società agricola e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- nel caso di società di persone, quando almeno un socio sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (CD) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
- nel caso di società in accomandita, la qualifica di CD o IAP si riferisce ai soci accomandatari;
- nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di CD o IAP;
- nel caso di società cooperative quando almeno un socio amministratore sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di CD o IAP.

sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.

A decorrere dal 01/07/1990, è stata riconosciuta la figura dell' IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE - (IATP).. Con il D.lgs. 99/2004 è stata istituita la nuova qualifica di IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) estendendone l'applicabilità anche ai soci di società agricole.

Viene considerato IAP colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedicati alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25%.

Tutti i requisiti devono risultare vigenti al momento della presentazione della domanda e aggiornati fino all'erogazione dell'aiuto.

Il Rappresentante Legale e/o Procuratore del Soggetto beneficiario deve possedere inoltre i seguenti requisiti:

- non devono sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

7. TIPOLOGIA ED INTENSITÀ DELL'AIUTO

Il premio è erogato secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni e dei massimali fissati dal Reg. CE n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, così come modificato dal Reg. (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, aiuti *de minimis* nel settore agricolo e in conformità a quanto previsto dal Decreto assessoriale 3128 DECA 30 del 28 agosto 2020.

Gli aiuti *de minimis* sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti *de minimis* all'impresa.

L'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro a ciascuna **impresa unica**³, come definito dall'articolo 3 comma 2 del Reg. (UE) 1408/2013, non può superare il limite di € 25.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (l'anno finanziario in cui viene concesso il premio e di due anni finanziari precedenti).

³ Impresa unica s'intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

L'intensità dell'aiuto per l'acquisto dei riproduttori è la seguente:

Tipologia di beneficiario/allevamento	Iscrizione sezione supplementare Libro B (solo femmine iscritte)	Iscrizione sezione principale Libro A	Allevamenti sardi - Sezione principale
Caso generale	40%	60%	65%
Giovani agricoltori	50%	70%	75%
Beneficiari con allevamenti localizzati nelle zone montane e/o svantaggiate	50%	70%	70%
Giovani agricoltori e con allevamenti localizzati in zone montane e/o svantaggiate	60%	80%	80%

L'incremento percentuale del 5% per gli acquisti da allevamenti sardi, come previsto nella DGR 5/29 del 23 febbraio 2024, sarà applicato, per le imprese acquirenti presenti nei territori di cui alla tabella 4 dell'Allegato 3 del CSR della Regione Sardegna, approvato con DGR 14/4 del 13 aprile 2023 ed esclusivamente per gli animali iscritti alla sezione principale del libro genealogico.

La qualifica di giovane agricoltore è attribuita a imprenditori agricoli che al momento della presentazione della domanda non abbiano ancora compiuto 41 anni e al contempo, il loro primo insediamento nell'azienda sia inferiore a 5 anni (come data di insediamento viene considerata quella di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.).

Il requisito di giovane agricoltore è attribuibile anche alle società di persone e di capitali, nel caso in cui un giovane agricoltore abbia la responsabilità di amministratore/legale rappresentante e, nel caso di società cooperative, qualora un giovane agricoltore rivesta il ruolo di Presidente della cooperativa o abbia la corresponsabilità attraverso la partecipazione al Consiglio di amministrazione.

Le zone montane e svantaggiate sono individuate nell'allegato 3 alla versione vigente del Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna.

L'importo dell'aiuto sarà determinato in base al costo di acquisto dei singoli riproduttori riportato in fattura allegata alla domanda (IVA esclusa), e calcolato entro i massimali di spesa, per razza e categorie, di cui alla tabella allegata.

La spesa massima ammissibile per l'acquisto dei riproduttori maschi e femmine, delle diverse categorie e razza è parametrata secondo i prezzi medi nazionali ISMEA aggiornati al periodo di pubblicazione della D.G.R. 23/13 del 06 luglio 2023 che programma le risorse per l'annualità

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione n.

2023 (Bovini da riproduzione - Settimane n. 27 e n. 28 dal 3 al 16 luglio 2023) e deve intendersi al netto dell'IVA, secondo la tabella allegata.

Per le razze non presenti nella banca dati ISMEA (sarda, sarda-modicana, sarda-bruna) saranno utilizzati i parametri applicati nei precedenti bandi.

Per la razza Blonde d'Aguitaine e Aberdeen Angus, si utilizzano gli importi stabiliti dalla DGR 23/13 del 06 luglio 2023, con l'aggiornamento delle categorie a quelle presenti nella banca dati ISMEA per le altre razze da carne.

Sanno considerati ammissibili tutti gli acquisti effettuati a partire dal 1° luglio 2023 e fino al 30 novembre 2024.

La presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione prevista, potrà essere inoltrata a seguito della predisposizione della piattaforma di compilazione a partire dalle ore 12:00 del 02 settembre 2024 ed entro le ore 12:00 del 31 gennaio 2025.

8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

La domanda di aiuto, corredata degli allegati, dovrà essere presentata all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio aiuti e premi in agricoltura, esclusivamente mediante la procedura telematica resa disponibile dall'Agenzia Laore all'indirizzo <https://siar-bandi.regione.sardegna.it>.

La compilazione delle domande sarà possibile a partire **dalle ore 12:00 del 02 settembre 2024 e sino alle ore 12:00 del 31 gennaio 2025.**

La presentazione della domanda di aiuto potrà essere anticipata o posticipata se l'applicativo per la presentazione delle domande sarà disponibile in data antecedente o successiva a quella su indicata.

In tal caso sarà data apposita evidenza pubblica dell'avvio della presentazione delle domande per il presente bando.

Il rispetto dei termini di presentazione della domanda di aiuto, rimane di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardivo invio della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici personali utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema SIAR - Piattaforma Bandi LAORE Sardegna, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità dell'Agenzia Laore ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, oppure per qualsiasi altro motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al SIAR - Piattaforma Bandi LAORE Sardegna, entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione, validazione e trasmissione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Per l'accesso alla piattaforma informatica è necessario essere il possesso di uno dei seguenti mezzi di autenticazione:

- Identità Digitale SPID di livello 2;

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione n.

- Carta d'Identità Elettronica (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per la sottoscrizione e trasmissione delle domande, il soggetto firmatario, rappresentante legale dell'impresa, dovrà utilizzare la firma digitale in corso di validità.

Al di fuori dei termini indicati la piattaforma inibirà automaticamente sia la compilazione che la trasmissione delle domande ancorché siano state parzialmente o completamente compilate.

La compilazione della domanda di aiuto sarà agevolata dal sistema informatico, che in funzione del CUAA (Codice Fiscale e/o della partita IVA) indicato riporterà in domanda:

- i dati anagrafici e l'IBAN acquisiti dal Fascicolo aziendale SIAN;
- i dati sulla consistenza dei bovini (numero totale capi), presenti nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) presenti in azienda al momento della presentazione della domanda.

Il sistema non consentirà la creazione di una domanda, per il CUAA indicato, se:

- non sono presenti 5 UBA bovine in BDN e non si è giovani agricoltori;
- non è presente un fascicolo aziendale sul SIAN o risulta chiuso al momento della presentazione della domanda.

Il richiedente dovrà quindi completare la domanda di aiuto contrassegnando le dichiarazioni previste e indicando il codice identificativo dell'animale/animali richiesti a premio.

Il sistema non consentirà la creazione di una domanda se:

- il capo richiesto a premio non è presente in BDN a nome del richiedente;
- il capo richiesto a premio è stato oggetto di concessione da parte di Laore con il bando attivato in attuazione della DGR 27/18 del 09 luglio 2021;
- il capo è già stato richiesto a premio, ancorché non concesso, nelle domande presentate a valere sul bando attivato da Laore con la determinazione n. 694 dell'11 luglio 2022, in attuazione della DGR 9/53 del 24 marzo 2022
- il capo richiesto premio è registrato in BDN a nome del richiedente, in data antecedente il 1 luglio 2023 o in data successiva al 30 novembre 2024.

Una volta completata la compilazione della domanda sul sistema informatico, il richiedente per finalizzare la trasmissione dovrà:

- caricare gli allegati previsti dall'articolo 10;
- validare la domanda;
- scaricare sul proprio PC la stampa, in formato pdf, della domanda validata;
- sottoscrivere il file pdf della domanda validata, generata e scaricata dal sistema, con firma digitale (preferibilmente in formato PADES) del Rappresentante Legale dell'impresa richiedente l'aiuto;
- caricare a sistema il file della domanda di aiuto validata e firmata digitalmente;

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione n.

- trasmettere la domanda di aiuto utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità della piattaforma che si attiverà all'atto del caricamento della domanda firmata digitalmente.

Al momento della trasmissione il sistema attribuisce alla domanda un codice univoco e la data e ora di trasmissione telematica. Il richiedente potrà stampare una ricevuta di avvenuta trasmissione che riporta l'indicazione del codice domanda e la data e l'ora di trasmissione telematica attribuita dal sistema.

Le pratiche trasmesse saranno protocollate dall'Agenzia Laore Sardegna, successivamente sarà inviata, all'indirizzo PEC indicato in fascicolo aziendale SIAN, una nota di avvenuta protocollazione insieme gli estremi di protocollo attribuiti alla domanda.

Si specifica che:

- saranno ammesse in istruttoria esclusivamente le domande di aiuto generate dal sistema informatico, firmate digitalmente dal Rappresentante Legale dell'impresa richiedente l'aiuto e trasmesse mediante la piattaforma informatica;
- le domande che non completano il processo di compilazione, validazione e trasmissione telematica non possono essere considerate istanze in quanto non pervenendo al protocollo dell'Agenzia Laore non potranno essere avviate in istruttoria;
- le domande inviate mediante mezzi diversi dalla piattaforma informatica di cui sopra saranno considerate non ricevibili.

Il soggetto beneficiario potrà presentare più di una domanda di aiuto riferita ad acquisti di animali con diversi codici identificativi.

Ogni successiva comunicazione e trasmissione documentale all'Agenzia Laore nell'ambito del procedimento sarà possibile esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

Fermo quanto sopra, si precisa che è possibile la compilazione della domanda per mezzo di soggetti delegati che potranno procedere per conto dei soggetti interessati, esclusivamente alla compilazione e all'inoltro della domanda di aiuto, ma non alla firma della stessa che, si ribadisce, deve essere firmata digitalmente dal Rappresentante Legale dell'impresa richiedente l'aiuto.

Si precisa che la delega alla compilazione della domanda non sostituisce in alcun modo la firma della domanda da parte del richiedente e qualora le domande di aiuto fossero firmate dal delegato alla compilazione o da altro soggetto diverso dal rappresentante legale le stesse istanze saranno dichiarate non ricevibili.

La guida alla compilazione e trasmissione della domanda di aiuto sarà pubblicata prima dell'apertura dei termini tra la documentazione del bando.

Le domande di aiuto dovranno essere corredate della seguente documentazione allegata in copia leggibile:

- fatture elettroniche con indicazione del codice identificativo per singolo capo acquistato e relativo importo unitario pagato riferito al singolo animale (l'assenza di tali informazioni potrebbe costituire causa di diniego dell'istanza qualora non venissero forniti giustificativi chiari, precisi e inequivocabili che consentano di individuare il singolo animale per il quale si

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione n.

chiede il premio). La copia di cortesia della fattura, non avendo valenza ai fini fiscali, non costituisce documento contabile utile ai fini della liquidazione dell'aiuto;

- quietanza di pagamento della fattura attraverso la documentazione attestante la tracciabilità del pagamento della stessa fattura, (bancario/RiBa eseguito, completo di CRO, TRNID o codice equivalente, assegno non trasferibile);
- estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio dal quale si evinca la titolarità dello stesso e risulti la movimentazione relativa al pagamento della fattura;
- liberatoria sottoscritta dal venditore corredata dal documento di riconoscimento, dalla quale si evinca:
 - a. la connessione tra la fattura e il pagamento, attraverso l'indicazione del numero e della data della fattura, della data del bonifico o del numero e della data dell'assegno nonché l'importo pagato;
 - b. l'emissione di eventuali note di credito (specificando numero e data della stessa e il relativo importo) ovvero la mancata emissione delle stesse;
 - c. l'impegno a non emettere note di credito successivamente alla firma della liberatoria;
 - d. conferma dell'avvenuto pagamento della fattura con rilascio di piena e ampia quietanza;
- certificato zootecnico/genealogico rilasciato dall'Associazione/Ente competente per razza e riconosciuto ufficialmente, che attesti l'appartenenza del soggetto al relativo Libro genealogico o al Registro anagrafico di razza, l'età e la categoria di pertinenza.

Nel caso si richieda l'aumento dell'intensità dell'aiuto per aver acquistato da allevamenti sardi, con le specifiche di cui all'art. 11, è necessario presentare l'apposito allegato (che sarà pubblicato prima dell'apertura dei termini tra la documentazione del bando) debitamente compilato e firmato dal venditore.

9. RICEVIBILITÀ E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

Le domande saranno istruite in base all'ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse stanziare con la Legge n. 1 del 21 febbraio 2023 (legge di stabilità 2023) e con la Delibera di Giunta Regionale 23/13 del 06 luglio 2023.

Le domande di aiuto, corredate degli Allegati previsti dal bando, saranno considerate NON RICEVIBILI nei seguenti casi:

- a. non compilate e trasmesse attraverso la piattaforma telematica;
- b. non sottoscritte con firma digitale del legale rappresentante;
- c. pervenute prima della data di apertura del bando ore 12:00 del 02 settembre 2024 e dopo la scadenza delle ore 12:00 del 31 gennaio 2025.

Terminata la prima fase di ricevibilità l'istanza verrà avviata alla fase di istruttoria che riguarderà:

1. l'esame delle dichiarazioni rese;

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione n.

2. la verifica della documentazione allegata (fatture di acquisto, tracciabilità finanziaria ecc.);
3. le interrogazioni delle banche dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN), per verificare la presenza in allevamento degli animali e i relativi dati identificativi dei singoli animali richiesti a premio, al momento della presentazione della domanda;
4. le interrogazioni delle banche dati dei registri RNA, SIAN in merito al rispetto dei massimali e alle regole del "cumulo" sugli aiuti di Stato in *de minimis*.

La concessione sarà registrata nell'apposita sezione del SIAN per l'aiuto avente codice SIAN CAR I – 1013584 e con l'acquisizione del relativo SIAN-COR per singola impresa beneficiaria.

Saranno ritenute **NON AMMISSIBILI** a finanziamento le domande che:

1. nel caso di acquisto di capi maschi, superino il rapporto di 1 a 10 nel rapporto maschi/femmine come risultante dalla BDN (Banca dati Teramo), (nello specifico per ogni 10 capi femmina presenti in allevamento è possibile acquistare un solo capo maschio; i capi maschi **adulti** già presenti in allevamento saranno comunque valutati per verificare il mantenimento di tale proporzione). La proporzione si intende tra maschi adulti (TORI oltre i 2 anni) e capi femmine di qualsiasi età;
2. non siano corredate della documentazione prevista in allegato (fatture elettroniche di acquisto dei riproduttori, documentazione attestante la tracciabilità del pagamento, certificati genealogici e iscrizione ai registri di razza ecc.);
3. siano presentate per acquisti sostenuti in data antecedente il 1 luglio 2023;
4. siano presentate per spese sostenute in data successiva alla data di presentazione dell'istanza o oltre la scadenza del bando 30 novembre 2024;
5. giustifichino le spese in maniera difforme a quanto disposto dal presente bando;
6. si riferiscano all'acquisto di riproduttori non iscritti nei Libri genealogici o nei Registri anagrafici di razza;
7. siano presentate per l'acquisto di riproduttori per la cui razza o categoria non è previsto un aiuto nel presente bando;
8. siano presentate per l'acquisto di riproduttori di età superiore ai 5 anni o inferiore ai 6 mesi al momento in cui viene formalizzato l'acquisto (fa fede la data riportata nella fattura di acquisto);
9. siano presentate per l'acquisto di riproduttori per i quali dalle banche dati regionali risulti la liquidazione di un analogo e precedente aiuto ovvero la richiesta di finanziamento.

Saranno ritenute **NON AMMISSIBILI** a finanziamento le domande presentate da beneficiari:

- a. che non siano iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- b. che non siano iscritti all'Anagrafe nazionale delle imprese agricole con fascicolo aziendale validato;
- c. che non siano iscritti alla Banca Dati Nazionale dei Bovini;

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione n.

- d. che non siano in possesso di posizione contributiva e previdenziale attiva in agricoltura, presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) in qualità di CD o IAP, e del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- e. che risultino in possesso, dalla BDN (Banca dati Teramo), di un carico in UBA bovini inferiore a 5 calcolati sui capi bovini di qualunque categoria (esclusi i capi acquistati per i quali viene richiesto l'aiuto). La soglia minima di accesso viene verificata alla data di presentazione della domanda e deve essere vigente fino all'erogazione dell'aiuto.
- f. i cui capi richiesti a premio non risultino registrati in BDN a nome dello stesso soggetto alla data di presentazione della domanda e sino alla liquidazione degli aiuti. In ogni caso i riproduttori bovini oggetto di aiuto dovranno permanere in azienda per almeno 3 anni dalla data di acquisto, fatte salve cause di forza maggiore, pena il recupero delle somme concesse. Questo requisito potrà essere verificato dall'Amministrazione successivamente alla concessione.

Infine, saranno ritenute **NON AMMISSIBILI** a finanziamento le domande e/o i beneficiari privi di qualsiasi requisito previsto dal bando e/o dichiarato in sede di domanda di partecipazione allo stesso, anche nel caso in cui tali requisiti risultino carenti in data successiva alla presentazione della domanda.

Qualora l'istruttoria richieda eventuali integrazioni documentali, verrà assegnato il termine perentorio di dieci giorni per la presentazione delle stesse, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà dichiarata inammissibile.

L'ordine di trasmissione sarà determinato dalla data e ora di trasmissione telematica della domanda di aiuto.

Sarà effettuato un controllo a campione, che dovrà interessare almeno il 5% delle domande pervenute, nell'ambito del quale, laddove ritenuto necessario, potranno essere esperiti accertamenti e richieste di esibizioni documentali.

In caso di accertamento di false dichiarazioni rese per negligenza grave oppure nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà al rigetto dell'istanza di aiuto, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Secondo quanto stabilito dagli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'istruttoria si conclude con determinazione dirigenziale di concessione o diniego dell'aiuto e la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna.

La pubblicazione della determinazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia Laore ha valore di comunicazione per i beneficiari e da tale data decorrono i termini per eventuali ricorsi.

10.AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Saranno considerate ammissibili all'aiuto le spese sostenute a decorrere dal 1 luglio 2023 e fino al momento di presentazione della domanda.

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione n.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese, dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- fatture elettroniche (ricevute tramite il Sistema di Interscambio SDI) relative all'acquisto degli animali;
- certificati zootecnici/genealogici, rilasciati dall'Associazione/Ente/Organizzazione competente per razza e riconosciuto ufficialmente, che attesti l'appartenenza del soggetto al relativo Libro genealogico o Registro anagrafico di razza, l'età e la categoria di pertinenza;
- giustificativi del pagamento con le seguenti modalità:
 - *Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)*;
 - *Assegno "non trasferibile"*;
 - Estratto conto rilasciato;
 - Liberatoria del fornitore.

Saranno considerati ammissibili all'aiuto i titoli di spesa per i quali i pagamenti siano stati regolati esclusivamente con:

- a. *Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)* completo di CRO o TRN o codice equivalente, con riferimento a ciascuna fattura presentata, dal quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa.

La ricevuta del bonifico deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. ..., fattura n. ..., del ..., della ditta ...).

- b. *Assegno*. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nel quale è registrato l'incasso dell'assegno e la data di valuta.

È ammesso l'uso di assegni circolari non trasferibili, a condizione che gli assegni circolari siano emessi movimentando il conto corrente del beneficiario dell'aiuto e inoltre che venga prodotta dichiarazione, della banca emittente, di avvenuto incasso.

- c. *Estratto conto* rilasciato dall'istituto di credito di appoggio dal quale si evinca la titolarità dello stesso e risulti la movimentazione relativa al pagamento della fattura;
- d. *Liberatoria* sottoscritta dal venditore corredata dal documento di riconoscimento, così come prevista dall'articolo 8 dalla quale si evinca i riferimenti ai documenti di spesa oggetto di rendicontazione, e dimostri la connessione tra spesa e pagamento.

Non sono ammissibili i pagamenti effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

11.AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE ALLEVAMENTI SARDI

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione n.

Come previsto nella DGR 5/29 del 23 febbraio 2024, l'intensità dell'aiuto per l'acquisto dei riproduttori da allevamenti sardi è aumentata del 5% nel caso in cui l'allevamento dell'acquirente sia sito in zona individuata nell'allegato 3 "*Tabella 4: elenco dei 15 comuni che non presentano svantaggi ai sensi dell'articolo 32 (1) lettere a) e b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 (comuni esclusi dalle delimitazioni)*", alla versione vigente CSR, approvato con DGR 14/4 del 13 aprile 2023.

Affinché si possa riconoscere tale maggiorazione del premio, è necessario che anche il venditore sia in possesso degli stessi requisiti previsti per l'acquirente.

Nello specifico, il venditore, affinché l'acquirente possa ottenere l'aumento dell'intensità dell'aiuto del 5%, dev'essere in possesso, dal momento della presentazione della domanda dei seguenti requisiti che saranno dichiarati nell'apposito allegato:

- 1) essere condotte da imprenditori agricolo di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
- 2) essere attive nel settore della produzione agricola primaria;
- 3) avere sede operativa nella Regione Sardegna;
- 4) essere iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- 5) essere iscritte all'Anagrafe Unica delle Aziende Agricole con la costituzione del Fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/99;
- 6) essere iscritte all'Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Bovini, con i dati aggiornati;
- 7) essere in possesso di posizione contributiva e previdenziale attiva in agricoltura, presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) in qualità di CD o IAP e del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Anche le società agricole, venditrici di animali, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 2004, n. 99, che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e che nella ragione sociale o denominazione sociale contengono l'indicazione di società agricola e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- nel caso di società di persone, quando almeno un socio sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (CD) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
- nel caso di società in accomandita la qualifica di CD o IAP si riferisce ai soci accomandatari;
- nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di CD o IAP;
- nel caso di società cooperative quando almeno un socio amministratore sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di CD o IAP.

12.LIQUIDAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione n.

L'aiuto sarà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al beneficiario, riferibile alla coordinata (IBAN) indicata nella domanda di aiuto, selezionata dal beneficiario tra quelle indicate nel fascicolo aziendale SIAN.

Non sono ammesse altre forme di pagamento.

La liquidazione dell'aiuto verrà effettuata:

- previa verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- previa verifica presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) ove previsto dalla normativa.

13.RINUNCIA

Il beneficiario, qualora intenda rinunciare in tutto o in parte all'aiuto richiesto, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia Laore Sardegna - Servizio aiuti e premi in agricoltura al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

14.RICORSI

A seguito dell'emanazione del provvedimento di concessione o di diniego e pubblicazione della determinazione nell'apposita sezione del sito sardegnaagricoltura.it, il beneficiario può presentare:

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Agenzia Laore Sardegna, entro 30 giorni consecutivi dalla pubblicazione del provvedimento;
- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni consecutivi dalla pubblicazione del provvedimento.

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Cagliari.

15.DISPOSIZIONI FINALI

La durata del presente procedimento è stabilita in 180 giorni, a partire dalla data di avvio dell'attività istruttoria.

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

16.PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il presente bando è pubblicato nella sezione "Bandi e gare" del sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna www.sardegnaagricoltura.it.

17.INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile del Procedimento dott.ssa Paola Murru paolamurru@agenziaaore.it.

18.INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione n.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informare che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Agenzia Laore Sardegna.

Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679)

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna - via Caprera, n. 8 09123 Cagliari - C.F. 03122560927 email: laoresardegna@agenziaaore.it , protocollo.agenzia.laore@legalmail.it .

Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679)

Il contatto e-mail del responsabile della protezione dei dati (RDP) è il seguente Pec: protocollo.agenzia.laore@legamail.it, email: giuseppearesu@agenziaaore.it, Tel. 070/60262034.

Delegato dal Titolare del trattamento (art. 29 Regolamento (UE) 2016/679)

Il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio aiuti e premi in agricoltura, può essere contattato presso la sede del Titolare del trattamento all'indirizzo sopra indicato. Il contatto del Delegato al trattamento cui indirizzare qualsiasi richiesta circa il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia Laore Sardegna è: laoresardegna@agenziaaore.it, protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è la Società Sardegna IT, P. IVA n. 03074520929 in persona del suo legale rappresentante, Amministratore Delegato (di seguito anche "Responsabile"), per l'esecuzione del contratto di affidamento del servizio di gestione dei procedimenti online attraverso la piattaforma SIAR.

Finalità del trattamento

I dati personali forniti sono necessari per lo svolgimento delle attività istruttorie dell'Agenzia Laore Sardegna e saranno trattati per la concessione e l'erogazione dei contributi a favore del comparto bovino da carne ai sensi della Legge Regionale 21 febbraio 2023, n. 1, e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/13 del 06.07.2023.

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, a opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In particolare, i dati dei beneficiari degli aiuti comunitari, nazionali e regionali vengono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna. Tali dati possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali.

In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Resta comunque fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato.

Natura del conferimento dei dati personali trattati

I dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione delle istanze devono essere forniti obbligatoriamente in quanto essi sono indispensabili per il raggiungimento delle finalità previste da norme giuridiche vincolanti.

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Agenzia Laore Sardegna l'impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per le quali tali dati sono necessari.

Tali dati sono anche sottoposti a verifiche tramite accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni.

Ambiti particolari di trattamento

L'invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio dell'Agenzia Laore Sardegna determina l'acquisizione dell'indirizzo e-mail o PEC del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione.

Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall'Agenzia Laore Sardegna per l'invio di comunicazioni attinenti le finalità del trattamento.

Trasferimento dei dati personali

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

L'Agenzia Laore Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento (UE) 2016/679, il diritto di:

- a. chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d. ottenere la limitazione del trattamento;

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione n.

- e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- h. chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j. proporre reclamo a un'autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma.

L'interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Delegato dal Titolare del trattamento ai contatti sopra riportati.

Il direttore del Servizio
Aiuti e premi in agricoltura
Tonino Selis

Servizio aiuti e premi in agricoltura

Allegato alla Determinazione n.

Tabella massimali di spesa per razza e categoria di riproduttori bovini

BANDO PER LA CONCESSIONE di aiuti per l'acquisto di riproduttori bovini maschi e fattrici femmine di qualità - Spesa massima ammissibile euro/capo IVA esclusa - CUP G78H23000650002 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/13 del 06.07.2023									
CATEGORIE	Charolaise	Limousine	Chianina	Piemontese	Marchigiana	Blonde d'Aquitaine	Aberdeen Angus	Pezzata Rossa	Sarda / Sarda-Modicana / Sardo-Bruno
Vitelle da 6 e fino a 12 mesi	1.600,00	1.750,00	1.550,00	800,00	1.400,00	1.600,00	1.350,00	875,00	500,00
Vitelli da 6 mesi a 12 mesi	2.200,00	2.300,00	1.950,00	825,00	1.650,00	1.600,00	1.350,00	875,00	500,00
Manze da oltre 12 mesi e fino a 24 mesi	2.150,00	2.300,00	2.400,00	1.600,00	1.700,00	2.500,00	2.700,00	1.350,00	950,00
Vacche oltre 24 mesi e fino a 60 mesi	2.900,00	3.000,00	2.050,00	2.200,00	1.550,00	2.150,00	3.250,00	1.800,00	1.400,00
Torelli da 12 mesi e fino a 24 mesi	3.900,00	4.100,00	3.750,00	2.150,00	3.300,00	3.000,00	3.500,00	2.550,00	700,00
Tori oltre 24 mesi e fino a 60 mesi	4.800,00	5.000,00	3.400,00	2.400,00	2.900,00	4.500,00	4.250,00	1.875,00	1.300,00
prezzi medi ISMEA - Settimane n.27 e n.28 dal 3 al 16 luglio 2023									
Blonde d'Aquitaine e Aberdeen Angus DGR 23/13 del 06/07/2023									
Sarda, Sarda-Modicana, Sardo-Bruno valori precedenti bandi									